



Comune di Borgo d'Ale

Via Roma 15 13040 - tel. 0161 46 132 - fax 0161 46 89 77

Reg.Publ. n del 02.08.2016

ORDINANZA SINDACALE n. 4/2016 del 2.8.2016

OGGETTO: Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.LL.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione

IL SINDACO

Premesso che:

la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti, nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);

in conseguenza dell'aumento di tale patologia tra la popolazione, già nel 2012, con il decreto legge n 158 del 13 settembre, "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità*";

Considerato che:

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: "*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 "*Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

la Direttiva della Comunità europea 123 del 2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n.59 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede che "*nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali.... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica....la tutela dei consumatori...)* l'accesso e l'esercizio di un'attivitàpossono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni

quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";

A norma dell'art.6 della L.R. n.9 del 2.5.2016 i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di detta legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d).

Vista

la Giurisprudenza prevalente in materia;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S., così come indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):

dalle ore 09,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) DEL T.U.L.L.P.S. RD 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);
dalle ore 09,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.

COMUNICA

Che, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 11 comma 2 della L.R.n.9 del 2.5.2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Borgo d'Ale e verrà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato nonché a tutte le dislocazioni locali dei sopra elencati organismi.

La presente assume efficacia dal giorno 3 agosto 2016.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n.104 al T.A.R. oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971.



IL SINDACO
(Mauro ANDORNO)